



LA GAZZETTA DELL'AGRO ALIMENTARE E DEI MERCATI

Foglio della convenzione per la difesa
delle piccole aziende grossiste

Settimanale di Informazione
delle Associazioni e dei
Servizi dell'Unione del
Commercio e del Turismo
della Provincia di Milano

NOTIZIARIO ASCOM

Unione Commercio Turismo Servizi e Professioni della Provincia di Milano



Notiziario

*per gli operatori all'ingrosso del
settore agro-alimentare e dei
mercati pubblici*

*redatto a cura del Comitato Provinciale del Commercio
Alimentare all'Ingrosso e con l'Estero dell'Unione C.T.S.
Corso Venezia 49 – 20121 Milano
Tel. 027750288.215 – fax. 027750253
e-mail: varie.guercilena@unione.milano.it
polo.ingrosso@unione.milano.it*

**LA GAZZETTA
DELL'AGRO ALIMENTARE
E DEI MERCATI**

Presidente: Simonpaolo Buongiardino
Direttore: Enzo Guercilena



Direzione Amministrativa
Corso Venezia 49 – 20121 Milano
Direttore Responsabile
Federico Sozzani

Reg. Tribunale Milano
n. 263 del 10 luglio 1981
"Poste italiane spa
Sped a.p. – D.L. 353/2003
(conv. In L. 27/2/2004 n. 46)
art. 1 comma 2, DCB Milano"

Stampato con mezzi propri



SOMMARIO

IL PUNTO SULLA (RIN)TRACCIABILITA'

- **Conservazione della documentazione giustificativa**
- **Linee guida sulla rintracciabilità degli alimenti**
- **Rintracciabilità degli alimenti: sistema di allerta**
- **Vendita diretta dei prodotti agricoli**

CONSUMI

- **La fiorentina fa crescere il consumo di carne. Fiducia dei consumatori nella qualità italiana**

SPECIALE COMMERCIO CON L'ESTERO

- **Claudio rotti confermato Presidente di Aice – “strategie per rafforzare l'internazionalizzazione del sistema Italia: è sempre tempo di nuove sfide**
- **Dalla 3° conferenza nazionale sul commercio con l'estero l'esigenza delle imprese per difendere e promuovere il made in Italy nel mondo.**

Chiuso in redazione il 07/02/2006

IL PUNTO SULLA (RIN)TRACCIABILITA'

[Conservazione](#) della documentazione giustificativa
[Linee Guida](#) sulla rintracciabilità degli alimenti
Rintracciabilità degli alimenti: [sistema di allerta](#)

Introduzione

L'Unione europea ha effettuato una revisione della legislazione comunitaria relativa alla produzione, commercializzazione e controllo degli alimenti, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

aumento del grado di sicurezza degli alimenti, attraverso la copertura legislativa di tutte le fasi della filiera alimentare, dalla produzione alla distribuzione (“dal campo alla tavola”);
identificazione e definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare;
semplificazione e armonizzazione della legislazione già in vigore.

Il primo passo di tale revisione è rappresentato dal [Regolamento \(CE\) n. 178/2002](#) che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

1. Conservazione della documentazione giustificativa

Facciamo ora riferimento alle istruzioni dettate in tema di conservazione della documentazione giustificativa in base alle quali, ferma restando l’applicazione di norme più specifiche (p.es. di natura sanitaria o fiscale), **le informazioni di cui ai comma 2 e 3 dell’articolo 18 del [Regolamento \(CE\) n. 178/2002](#) (le imprese dalle quali hanno ricevuto o alle quali hanno fornito “prodotti”),** dovendo essere messe a disposizione delle Autorità competenti che le richiedono, vanno conservate per un congruo periodo di tempo che indicativamente può esser riferito ai periodi di tempo sotto indicati:

- ◆ 3 mesi per i prodotti freschi (ad esempio, prodotti di panetteria o pasticceria ed ortofruttili);
- ◆ i 6 mesi successivi alla data di conservazione del prodotto deperibile, per i prodotti “da consumarsi entro il”;
- ◆ i 12 mesi successivi alla data di conservazione consigliata, per i prodotti “da consumarsi preferibilmente entro”;
- ◆ i 2 anni successivi per i prodotti per i quali non è prevista dalle norme vigenti l’indicazione del termine minimo di conservazione, né altra data.

Con riferimento a quest’ultimo termine (i 2 anni successivi) si sottolinea che **l’indicazione della data del termine minimo di conservazione non è richiesta per** gli ortofruttili freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi; i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall’uva; le bevande con contenuto alcolico pari o superiore, al 10% in volume; le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità superiore a 5 litri destinati alle collettività; i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione; gli aceti; il sale da cucina; gli zuccheri allo stato solido; i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi; le gomme da masticare e prodotti analoghi; i gelati monodose.

Per chiarezza espositiva, si riportano i commi 2 e 3 dell'articolo 18 sopra richiamati.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.

3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano.

Si rileva comunque che, se sul piano giuridico **i tempi di conservazione** della documentazione vengono chiaramente stabiliti nelle linee guida, sul piano operativo non vengono generalmente indicati nelle fatture o nei documenti di trasporto né il numero di lotto dei prodotti né il loro termine minimo di conservazione: queste due indicazioni, se venissero riportate dai fornitori nei loro documenti, semplificherebbero di molto le operazioni connesse sia alla rintracciabilità dei prodotti che alla conservazione della relativa documentazione.

Si rileva inoltre che l'articolo 5, punto 5 del [Regolamento \(CE\) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari](#), disponendo le modalità da osservare in tema di analisi dei pericoli e controllo dei punti critici, consente di specificare nel Manuale HACCP il periodo durante il quale gli operatori del settore alimentare devono conservare i documenti e le registrazioni.

Si faccia inoltre riferimento all'[art. 5 comma 6 ed all'art. 8 dell'Accordo del 28 luglio 2005](#) tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002, di cui al successivo punto 2.

2. Linee Guida sulla rintracciabilità degli alimenti

E' stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19-12.2005 [l'Accordo del 28 luglio 2005](#) tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

Si richiama l'attenzione di chi legge sulle comunicazioni in materia sinora trasmesse in materia, in particolare la [n° 51/2005](#) relativa alle Linee Guida comunitarie.

Al fine di un corretto inquadramento delle Linee Guida "nazionali" nel processo normativo avviato in sede comunitaria, riproduciamo di seguito la Premessa all'articolato delle medesime.

Il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea, alla luce dell'analisi fatta dalla Commissione con la presentazione del "Libro verde" sullo [stato della sicurezza alimentare](#) nell'Unione Europea, e degli impegni dalla stessa assunti nel [Libro Bianco del 12/01/2000](#), hanno prodotto una [revisione](#) della legislazione comunitaria relativa alla produzione, commercializzazione e controllo degli alimenti, finalizzata al raggiungimento dei seguenti [obiettivi](#):

- Aumento del grado di sicurezza degli alimenti con la copertura legislativa di tutte le attività correlate alla produzione e distribuzione "dal campo alla tavola";
- Identificazione e definizione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare produttori, Stati membri, Commissione e consumatori.
- Semplificazione e armonizzazione della legislazione già in vigore.

Il primo atto normativo che ha ridisegnato l'intero quadro giuridico comunitario e' senz'altro il "Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 178/2002", pubblicato nella G.U.C.E., L.31 del 1.2.2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare".

Nel corso del 2004 e' stato approvato un gruppo di Regolamenti, comunemente indicati come "pacchetto igiene" che sostituiranno, dal 1° gennaio 2006, le disposizioni comunitarie attualmente vigenti in materia di igiene delle produzioni e commercializzazione degli alimenti e fisseranno nuove regole anche per quanto riguarda l'attività di controllo delle Autorità competenti.

La recente legislazione comunitaria individua e separa le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza alimentare, esaltando, da un lato, il concetto di "filiera" e di partecipazione di tutti i soggetti interessati all'importazione, produzione e commercializzazione di un alimento fino al consumatore, dall'altro, quello dell'Autorità sanitaria deputata al controllo ufficiale che deve verificare il rispetto da parte degli operatori degli obblighi loro imposti dalla legislazione alimentare, attraverso procedure di controllo, audit e ispezione.

Lo stesso Regolamento (CE) n. 178/2002, (d'ora in poi Regolamento), si preoccupa di far si' che il consumatore sia correttamente informato sulle caratteristiche dei prodotti alimentari e che le Autorità di controllo abbiano la possibilità di avere le informazioni necessarie in caso di eventuale rischio sanitario, al fine di permettere l'attuazione delle procedure di ritiro ed eventualmente il richiamo del prodotto alimentare e del mangime, ove non fossero state già poste in essere dallo stesso operatore, per quanto di competenza.

Lo strumento attraverso il quale il legislatore comunitario ha inteso rendere possibile il secondo menzionato obiettivo e' la rintracciabilità (traceability nel testo inglese del Regolamento), definita all'art. 3 punto 15 del Regolamento come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", il cui obbligo e modalità generali di attuazione e' stabilito nei successivi articoli da 17 a 20 del medesimo Regolamento. La rintracciabilità di alimenti e mangimi diverrà operativa a partire dal 1° gennaio 2005.

Il Regolamento, pur essendo direttamente applicabile, ha bisogno di una lettura per quanto possibile uniforme tra autorità sanitarie competenti, organi di controllo ed operatori del settore, al fine di evitare disparità di comportamenti che potrebbero ripercuotersi su una corretta ed uniforme applicazione dello stesso Regolamento, sui costi e sulla concorrenza tra le imprese, nonché sull'applicazione di provvedimenti sanzionatori.

Ferma restando la possibilità che a livello comunitario venga presentato un documento che, per ciò che concerne la rintracciabilità a fini sanitari, armonizzi i comportamenti delle autorità competenti dei singoli Stati membri, o che vengano adottate decisioni specifiche, come previsto dall'art.18, comma 5 del Regolamento, si ritiene opportuna l'emanazione della presente linea guida sulla rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi.

In virtù' della legislazione vigente, tutti gli operatori del settore alimentare sono, già' da tempo, tenuti alla predisposizione ed attuazione di un piano o procedure di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point - Identificazione dei pericoli, Analisi dei rischi e Individuazione dei punti critici di controllo), nonché' all'attivazione delle procedure di ritiro dal mercato dei prodotti che possono presentare un rischio per il consumatore.

Per quanto riguarda il settore mangimistico, sta per esser emanato un nuovo Regolamento comunitario, che prevede la predisposizione da parte degli operatori del settore dei mangimi di un sistema di autocontrollo, basato sui principi dell'HACCP.

Le disposizioni concernenti l'obbligo della rintracciabilità costituiscono a tutti gli effetti, per il settore alimentare e mangimistico, un'integrazione delle procedure aziendali di gestione del rischio sanitario, unitamente all'insieme delle procedure che devono essere messe in atto, al fine di permettere il ritiro del prodotto, nel caso in cui si sia evidenziato un rischio. Per altro verso garantiscono alle autorità' di controllo una solida base di informazioni per il rintraccio dei prodotti e l'individuazione delle responsabilità'.

Occorre rammentare infine anche gli artt. 5 e 8 del citato regolamento, che rispettivamente recitano quanto segue:

- * *"La legislazione alimentare persegue uno o più' fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente";*
- * *"La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche: le pratiche fraudolente o ingannevoli; l'adulterazione degli alimenti; ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore".*

E' a disposizione degli operatori **un modello** che può essere utilizzato per informare le Aziende Sanitarie Locali del ritiro o richiamo di un determinato prodotto.

Inoltre, per facilitare e standardizzare gli interventi di controllo ufficiale sul tema della rintracciabilità e della gestione degli allerta sanitari, le Linee-Guida propongono un modello di registrazione dell'attività di verifica svolta al fine di documentare l'attività dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL che hanno competenza in materia di sicurezza alimentare.

3. Rintracciabilità degli alimenti: sistema di allerta

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha raggiunto un'intesa con il Ministero della salute sulle linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per gli alimenti destinati al consumo umano: il Provvedimento della Conferenza (Accordo rep. n. 2395), datato 15 dicembre 2005, è stato pubblicato nella Gazzetta n. 9 del 12 gennaio 2005.

Le modalità operative del ritiro e richiamo dei prodotti sono state definite tenendo conto sia dell'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (HACCP), che stabilisce l'obbligo da parte dei responsabili di ritirare dal commercio i prodotti alimentari che possono presentare un rischio immediato per la salute pubblica, che del Regolamento (CE) 178/2002 (rintracciabilità)

che fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare,

ed in particolare del capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza: quest'ultimo regolamento infatti, all'articolo 14, amplia il concetto del rischio immediato per la salute, affermando che gli alimenti sono considerati a rischio se dannosi per la salute umana od anche semplicemente inadatti al consumo umano.

Le indicazioni operative contenute nelle linee guida si applicano nei seguenti casi:

segnalazioni in arrivo: allerta originate al di fuori della ASL, che riguardano alimenti prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL.

segnalazioni in partenza dalla ASL: attivazione del Sistema di Allerta per riscontri di alimenti, già presenti sul mercato, prodotti e/o distribuiti nel territorio di competenza della ASL, che presentano un grave rischio per la salute del consumatore, per i quali è richiesto un intervento immediato.

Le indicazioni non si applicano, in quanto esulano dall'ambito del Sistema di Allerta, **agli alimenti che**, pur presentando non conformità alle norme vigenti, siano stati già segnalati dal responsabile dell'industria alimentare nell'ambito dell'autocontrollo e che, pur costituendo un grave rischio per la salute del consumatore, **non siano stati immessi sul mercato**.

Tali non conformità, se evidenziate a seguito di un Controllo Ufficiale, anziché nell'ambito dell'Autocontrollo, comportano conseguenze amministrative e/o penali.

In merito alla **procedure operative**, possiamo avere:

alimenti che rappresentano un grave rischio per la salute del consumatore e per i quali è richiesto un **intervento immediato**. Per tale tipologia è prevista l'attivazione del **Sistema di Allerta**;

alimenti che, pur presentando non conformità alle norme vigenti, **non** rappresentano un **grave rischio** per il consumatore e/o **non** richiedono un **intervento immediato**.

A solo titolo di esempio, **non costituiscono grave rischio** per la salute pubblica, e **non comportano l'attivazione del Sistema di Allerta**, gli alimenti:

- nei quali sia stata riscontrata la presenza di additivi o di residui di sostanze autorizzate ma in quantitativi superiori a quanto consentito dalla normativa vigente, qualora il quantitativo di tali sostanze consenta di escludere ragionevolmente la pericolosità per la salute pubblica;
- nei quali sia stata riscontrata la presenza di microrganismi potenzialmente patogeni in prodotti intermedi, che subiranno uno o più trattamenti tali da garantire la distruzione dei microrganismi patogeni, prima della commercializzazione in alimento;
- nei quali sia stata riscontrata la presenza di germi indicatori di igiene o indice contaminazione superiori ai limiti consentiti o a valori guida eventualmente disponibili;
- nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale;
- nei quali si sia riscontrata una frode commerciale (adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni), che non rappresentano un pericolo attuale o potenziale per il consumatore.

Il Dirigente del Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente, anche nei casi di non conformità, dovrà comunque inoltrare la segnalazione al Servizio Medico e/o Veterinario competente della Regione o della Provincia Autonoma.

Tale segnalazione verrà raccolta in **un sistema di sorveglianza regionale** che permetterà di orientare la programmazione dei controlli e di attivare progetti specifici sulla base di riscontri og-

gettivi.

Sono comunque fatti salvi eventuali altri provvedimenti che le ASL ritengano necessario ed opportuno adottare (controlli, interventi lungo la filiera produttiva, comunicazioni all'Autorità giudiziaria etc.)

Possiamo quindi distinguere due diversi tipi di comunicazioni:

Notifica di allerta: Comunicazione riguardante gli alimenti che rappresentano un grave rischio per la salute del consumatore;

Segnalazione di non conformità: Comunicazione riguardante alimenti non conformi ma che non rappresentano un grave rischio per il consumatore e/o non richiedono un intervento immediato.

L'attivazione del sistema di allerta sarà pertanto svolto nei casi in cui la ASL competente ravvisi in un alimento, già presente sul mercato, un grave rischio per il consumatore, per il quale è richiesto un intervento immediato: solo la ASL competente ha infatti a disposizione tutti gli elementi per definire se si è in presenza di alimenti pericolosi e se sia richiesto un intervento immediato.

L'efficacia del Sistema di Allerta dipende soprattutto dalla rapidità delle comunicazioni, quali la trasmissione della rete di commercializzazione a tutti i soggetti interessati e dalla rapidità con la quale l'impresa attiva la procedura di comunicazione e di ritiro del prodotto dal commercio.

E' quindi essenziale disporre della **rete di commercializzazione** e accertare la portata della movimentazione (rete locale, regionale, nazionale, comunitaria, ecc. e quantitativo del prodotto) dell'allerta.

La rete di commercializzazione deve essere acquisita riportando almeno i seguenti **elementi**:

ragione sociale della ditta destinataria;

indirizzo, completo di Comune e Provincia, della sede commerciale (telefono/fax, e-mail se possibile);

numero di lotto del prodotto non conforme e scadenza o TMC;

quantitativo totale venduto, tipologia e numero delle confezioni;

data di consegna e identificativi del Documento di Trasporto.

La trasmissione della rete di commercializzazione, di norma, dovrà avvenire contestualmente all'attivazione del Sistema di Allerta.

Nel caso in cui il Servizio della Regione Medico e/o Veterinario, non ricevesse nei tempi stabiliti le informazioni necessarie per una ricerca mirata del prodotto alimentare, disporrà, ai fini della tutela della salute pubblica, altri interventi che verranno individuati a seconda della gravità della situazione (per esempio: ricerca a tappeto del prodotto alimentare, segnalazione tramite stampa, intervento dei NAS ecc.).

Ogni qualvolta la ditta interessata provvede direttamente al ritiro di un prodotto, la ASL competente per territorio:

trasmette le informazioni inerenti rete di commercializzazione al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma secondo le procedure indicate precedentemente;

verifica che la ditta metta in atto tutte le procedure per il ritiro dal commercio del prodotto in modo rapido e completo.

La ASL interessata dalla distribuzione del prodotto soggetto al ritiro ne verifica l'attuazione attraverso:

- ispezioni presso le ditte che risulta abbiano ricevuto la merce;
- acquisizione della copia del Documento di Trasporto relativo al ritiro effettuato dalla ditta interessata;

inoltre comunicano alla ASL ove ha sede lo stabilimento che sta procedendo al ritiro, il quantitativo di prodotto per il quale sia stato documentato il ritiro e le altre informazioni (lotti, tipo di confezione ecc.) necessarie al fine delle verifiche.

Si ricorda che, ai sensi dell'[art. 36 del D.P.R. 327/1980](#), **i prodotti alimentari non ancora ritirati** devono essere tenuti in locali o parti di locali, separati da quelli di conservazione delle sostanze alimentari destinate alla vendita o alla somministrazione: tali prodotti devono essere contraddistinti da cartelli indicanti la destinazione al ritiro da parte del fornitore.

[L'art. 3 del D.Lgs n. 155/97](#) stabilisce inoltre che, **qualora a seguito dell'autocontrollo l'operatore constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute, lo stesso operatore deve provvedere al ritiro** dal commercio informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi: il prodotto ritirato deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o trattato in modo da garantire la sicurezza. Le spese sono a carico del titolare dell'operatore alimentare.

Gli alimenti per i quali è scattata l'allerta dovranno essere oggetto dei provvedimenti ritenuti più adatti per tutelare la salute pubblica e, in linea di massima, si dovrà procedere come segue:

l'Autorità Sanitaria dispone ai sensi della [legge 283/62](#) e del [D.P.R. 327/80](#) il sequestro del prodotto alimentare non conforme rinvenuto sul mercato;

non dovrà essere sottoposto ad ulteriore campionamento lo stesso lotto sul quale è stata riscontrata l'irregolarità, mentre verrà valutata, caso per caso, l'opportunità di campionare lotti diversi dello stesso prodotto;

gli alimenti oggetto di allerta devono essere mantenuti sotto sequestro o comunque ritirati dal commercio fino alla chiusura dell'allerta;

qualora gli alimenti abbiano un periodo di conservazione inferiore ai tempi ragionevolmente necessari a revocare le misure adottate in seguito all'attivazione dell'allerta, le ditte devono essere informate sulla possibilità di sottoporre i prodotti a trattamenti che prolunghino la conservazione (es. congelamento), oppure di inviarli alla trasformazione per la successiva conservazione o direttamente ad uso non alimentare o alla distruzione, comunque previo assenso della ASL competente nonché delle autorità che hanno confermato il sequestro. I relativi costi sono a carico delle imprese.

Nel caso in cui il prodotto non sia stato reperito tal quale perché nel frattempo è stato sottoposto ad un processo di trasformazione in grado di inattivare o distruggere l'agente patogeno, il Responsabile del Servizio competente ove ha sede lo stabilimento di trasformazione, procede all'analisi delle condizioni e dei parametri di processo in modo da verificare se il prodotto trasformato possa ancora costituire un pericolo per la salute dei consumatori; successivamente ne comunica le conclusioni al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della provincia Autonoma, specificando se i prodotti trasformati non costituiscono più pericolo per la salute dei consumatori o se sia invece necessario attivare una nuova al-

lerta per i prodotti trasformati: in quest'ultimo caso, il Responsabile del Servizio procederà secondo le indicazioni sopra riportate.

Il procedimento attivato a seguito di un'allerta si conclude quando:

i prodotti oggetto dell'allerta siano stati ritirati dal commercio per essere distrutti, per essere destinati ad usi diversi dal consumo umano o per essere sottoposti a un processo di risanamento previa autorizzazione del Servizio Medico e/o Veterinario della ASL competente;
il prodotto in questione non sia stato rinvenuto;
i risultati di ulteriori accertamenti abbiano escluso la sussistenza di un pericolo per la salute dei consumatori.

Il Responsabile del Servizio Medico e/o Veterinario del Dipartimento di Igiene e Prevenzione di ciascuna ASL coinvolta nell'allerta deve verificare le condizioni di cui ai punti a) , b) e c) nel territorio di competenza e chiude il caso dandone notizia al Servizio Medico e/o Veterinario della Regione o della Provincia Autonoma, che provvederà alla comunicazione alle regioni e alle Province Autonome e al Ministero della salute.

La revoca del provvedimento di allerta viene disposta dal Responsabile del Servizio Medico e/o Veterinario della ASL territorialmente competente per lo stabilimento di produzione o di scambio/importazione.

Infine, si rileva come il provvedimento in esame vada letto "in uno" con gli artt. 6, 7 e 9 dell'[Accordo del 28 luglio 2005](#) tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità' degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità' pubblica", volto a favorire l'attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002.

VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, recante "[Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)", pubblicato sulla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149, disciplina come segue all'art. 4 il cd. "Esercizio dell'attività di vendita".

Art. 4. – Esercizio dell'attività di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità'.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli **in forma itinerante** e' soggetta a previa comunicazione al **comune** del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la

specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio **non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico**, la comunicazione e' indirizzata al **sindaco del comune** in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio **su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio** la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

Il 24 Novembre 2005, l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha dettato alcuni chiarimenti relativi all'applicazione dell'art. 4; l'ANCI ha anche predisposto **la modulistica** – riportata in allegato alla circolare - da utilizzare sia per la comunicazione d'inizio attivita' da parte degli imprenditori agricoli interessati, sia per effettuare l'integrazione delle autorizzazioni all'esercizio di tale attivita' già rilasciate in base alla legge n. 59 del 1963; l'Anci infine, oltre a riassumere le principali novita' introdotte dalla legge in questione, si è occupata anche di chiarire alcuni aspetti applicativi di dubbia interpretazione.

Le novita' introdotte dal d.lgs.228/2001 vengono così sintetizzate:

- 1) Possibilità per “gli imprenditori agricoli, singoli o associati” di esercitare la vendita diretta dei “prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende”.
- 2) Diritto di esercitare la vendita diretta “in tutto il territorio della Repubblica” “previa comunicazione” al Comune, “decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione”.
- 3) Possibilità di esercitare la vendita dei prodotti agricoli anche attraverso la modalita' del “commercio elettronico”.
- 4) Estensione della disciplina prevista dall'art. 4 anche alla “vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici”.
- 5) Conferma della specialita' della normativa in materia di vendita diretta, cui “continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114” sul commercio, salvo che “l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalla rispettive

aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società”.

I soggetti che possono esercitare la vendita diretta

Poiché l'iscrizione al registro imprese viene richiamata espressamente dall'art. 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 per indicare i soggetti cui si applica la normativa, l'ANCI ritiene che, per poter beneficiare dell'applicazione della disciplina sulla vendita diretta come semplificata dal decreto, **anche i produttori agricoli con volume d'affari annuale non superiore a cinque milioni di lire dovranno iscriversi nel registro delle imprese**. Si tratta di soggetti per i quali l'iscrizione nel registro delle imprese non è - in forza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 77 del 1997 - obbligatoria.

In assenza dell'iscrizione, nei confronti dei suddetti produttori agricoli troverà applicazione il regime autorizzatorio per l'esercizio dell'attività di vendita diretta previsto dalla precedente [legge 9 febbraio 1963, n. 59](#).

La disciplina amministrativa dettata dal d.lgs.228 in materia di vendita diretta è stata estesa, dall'art. 4 del d.lgs. n. 99 del 2004, anche **“agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli”**.

L'ANCI, innanzitutto, evidenzia come l'utilizzo delle parole “enti e associazioni” comporta che la disposizione in esame debba trovare applicazione con riguardo a **tutti i soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche**, ossia alle persone giuridiche, pubbliche (ossia, gli enti pubblici e gli enti pubblici economici) e private (ovvero le società; le associazioni riconosciute; le fondazioni) ed agli enti di fatto (quali le associazioni non riconosciute – tra cui sindacati e partiti politici –; i comitati non riconosciuti; le organizzazioni di volontariato).

Ritiene inoltre che la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001 trovi applicazione **anche nell'ipotesi in cui gli enti e le associazioni svolgano attività di acquisto e rivendita di prodotti agricoli**. Ciò in quanto la norma non precisa se si debba trattare di beni prodotti direttamente dagli stessi enti ed associazioni o di prodotti di cui i medesimi enti e associazioni si approvvigionino da soggetti ad essi aderenti o associati.

Afferma altresì che la norma sembra riferirsi **sia all'ipotesi dell'attività di vendita posta in essere da enti e associazioni in forma episodica** – come può avvenire in occasione di vendite finalizzate al ricavo di denaro da devolvere in beneficenza – **sia alla fattispecie di vendita diretta posta in essere in forma abituale e continuativa**, in tal caso venendosi a configurare l'esercizio di un'attività di carattere imprenditoriale.

In base a tale interpretazione la vendita di prodotti agricoli da parte di Enti e Associazioni, anche se occasionale e/o relativa a prodotti provenienti da soggetti terzi, verrebbe sottoposta alla disciplina dettata dall'**art.4 del d.lgs.228** che **prevede un regime di comunicazioni per l'avvio dell'attività**.

I prodotti vendibili

Un ulteriore chiarimento riguarda **il concetto di “prevalenza”**, con riferimento alla possibilità - prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 228 - per il produttore agricolo di effettuare la vendita diretta dei propri prodotti affiancando alla sua produzione aziendale anche prodotti agricoli acquistati, in forma non prevalente, sul mercato.

L'ANCI afferma che nel caso di beni appartenenti allo stesso comparto agronomico, la prevalenza vada accertata attraverso un confronto in termini quantitativi tra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale ed i prodotti acquistati da terzi. Qualora invece si tratti di prodotti appartenenti a comparti diversi, la condizione della prevalenza va verificata in termini valoristici, ossia confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale e il valore dei

prodotti acquistati da terzi.

Accanto alla possibilità di vendere prodotti provenienti da soggetti terzi, il decreto legislativo 228 consente la vendita anche di **prodotti derivati**, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, "finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa".

Risulta quindi ampliato l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina rispetto a quanto, invece, previsto dalla legge n. 59 del 1963, la quale imponeva che i prodotti da vendere al pubblico in esenzione dalla licenza commerciale fossero esclusivamente quelli ottenuti direttamente nei fondi condotti dal produttore agricolo e prevedeva la sanzione del ritiro dell'autorizzazione comunale qualora il produttore ponesse in vendita prodotti diversi da quelli della propria azienda.

Si tratta di una novità in linea con l'avvenuta riformulazione dell'**articolo 2135 del codice civile** operata dall' articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001 che, nel dare la definizione di "imprenditore agricolo", consente la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte dell'impresa agricola, in presenza di due requisiti: uno "soggettivo", ovvero l'attività deve essere svolta da un soggetto qualificabile come imprenditore agricolo in quanto svolge in forma di impresa l'attività principale di coltivazione del fondo, di allevamento di animali o di selvicoltura; uno "oggettivo", individuato per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, nella circostanza che i prodotti provengano prevalentemente dalla attività agricola principale.

Art. 1. Imprenditore agricolo

1. L'articolo 2135 del codice civile e' sostituito dal seguente:

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".

2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Gli aspetti procedurali

L'ANCI si pronuncia sul tema degli **orari di vendita** affermando che, in virtù dell'esclusione dei produttori agricoli dalla disciplina sul commercio (ex art. 4, comma 2, lett.d) del d.lgs. 114/98 e dell'art. 4, comma 7, del d.lgs.228/2001, salvo il superamento del limite dei ricavi indicato dal successivo comma 8), **alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applica l'obbligo di chiusura domenicale e festiva prescritto** dall'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 114 del 1998 **per gli esercizi di vendita al dettaglio**, nonché le altre disposizioni, quali quella relativa ai requisiti di accesso all'attività e alla programmazione della rete distributiva.

Al posto dell'autorizzazione comunale prevista dalla legge n. 59 del 1963, l'art. 4 del d.lgs. n. 228 del 2001 ha introdotto **la comunicazione di inizio attività**, disponendo che la vendita può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e venendo quindi meno la necessità di un espresso provvedimento autorizzatorio, considerato che la legge del 1963 prevedeva, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione entro il termine di 15 giorni, un'ipotesi di silenzio rifiuto con conseguente impossibilità di poter esercitare la vendita diretta.

Un'altra semplificazione è rappresentata dal fatto che il d.lgs. 228 consente **l'esercizio dell'attività di vendita in tutto il territorio nazionale**, previo invio della comunicazione di inizio attività per la vendita diretta "in forma itinerante" al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione: la legge n. 59 del 1963 stabiliva, invece, che i produttori interessati ad effettuare la vendita diretta in tutto il territorio della Repubblica dovessero "farne domanda ai Sindaci dei Comuni in cui intendono effettuarla".

Per quanto riguarda **la vendita "non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico"** la comunicazione deve essere indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare l'attività.

Nel caso in cui si voglia esercitare **la vendita diretta su "aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio"** la comunicazione dovrà contenere la richiesta di assegnazione del posteggio, secondo la disciplina dettata dalle singole Regioni in base all'art. 28 del d.lgs. n. 114 del 1998: per effetto di tale ultimo espresso richiamo, l'ANCI sottolinea come **l'entrata in vigore dell'art. 4 in esame non ha fatto venire meno l'obbligo previsto per i Comuni dal citato art. 28, comma 15, della c.d. "legge Bersani" di stabilire, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, "i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti"**.

Nel caso di **vendita diretta esercitata in azienda** - ipotesi non espressamente citata dalla norma - l'ANCI ritiene che la comunicazione vada fatta al Comune ove ha sede l'azienda di produzione: **la mancata previsione espressa di tale eventualità non può indurre a ritenere vietata tale modalità di esercizio di vendita diretta**, in quanto la stessa definizione di imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, considera espressamente attività agricola anche l'attività di commercializzazione di prodotti agricoli svolta dal medesimo imprenditore dedito all'attività di coltivazione, allevamento, silvicoltura.

In realtà, **la vendita direttamente in azienda rappresenta una ipotesi contemplata implicitamente dalla norma**, laddove si fa riferimento alla "vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico": appare scontato che in tale fattispecie rientrino l'ipotesi di vendita al dettaglio operata tanto in locali interni all'azienda tanto in locali esterni e distaccati.

Poichè la norma fa riferimento espressamente solo ad "aree pubbliche" ed a "locali aperti al pubblico", resta aperta la questione relativa alla vendita diretta ed effettuata "a cielo aperto" su aree private.

Alcuni Comuni ritengono che la norma vada interpretata in maniera restrittiva e, di conseguenza, nel caso di vendita diretta esercitata fuori dall'azienda su aree private, sia necessario l'utilizzo da parte dell'imprenditore interessato di appositi locali aperti al pubblico.

Secondo l'ANCI la fattispecie di vendita diretta "a cielo aperto", su area privata non facente parte del compendio aziendale, va invece considerata come una ipotesi di vendita in forma itinerante, soggetta quindi alla previa comunicazione al Comune del luogo ove è ubicata l'azienda di produzione.

Se tale forma di vendita assume connotati di continuità e abitudine mediante utilizzo della medesima area, oltre alla comunicazione di inizio attività da effettuare al Comune ove è ubicata l'azienda di produzione, l'interessato deve – sempre secondo l'ANCI - inoltrare una equivalente comunicazione al Comune nel cui territorio intende svolgere la vendita diretta, al fine di informare quest'ultima Amministrazione in merito allo svolgimento nel proprio ambito territoriale di detta attività di vendita, così da consentire una eventuale attività di controllo.

Si rileva peraltro che la stessa modulistica allegata alla circolare non indica tra le opzioni l'ipotesi di vendita "a cielo aperto" su area privata, ma anzi richiede la dichiarazione che i locali dove si intende esercitare l'attività "possiedano i requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e sanitaria", requisiti che difficilmente possono sussistere in caso di aree "a cielo aperto".

Il 12 dicembre 2005, il Responsabile del Dipartimento Attività Produttive dell'ANCI ha diramato [ulteriori precisazioni](#) in materia.

- 1) Gli enti e le associazioni ai quali ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 99 del 2004 si estende la disciplina amministrativa sulla vendita diretta dei prodotti agricoli sono quelli che operano, anche se non in via esclusiva, nel settore agricolo e ciò al fine di una necessaria interpretazione sistematica della richiamata normativa del 2004;
- 2) Qualora l'imprenditore agricolo integri la propria produzione con quella di altri imprenditori agricoli al fine di ampliare la gamma di prodotti posti in vendita è chiaro che deve trattarsi di acquisto di prodotti agricoli e quindi i comparti "merceologici" di riferimento sono esclusivamente quelli agronomici;
- 3) La deroga alle previsioni in tema di orari di vendita prevista a favore degli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta vale in via generale a prescindere dalle modalità attraverso le quali si effettui la vendita diretta;
- 4) **Rispetto all'ipotesi che la vendita su aree private possa avvenire anche senza l'ausilio di un locale** si rammenta che questa problematica era stata già affrontata in quanto l'articolo unico della legge 976/1965 aveva disposto: "Le parole "sede stabile" di cui al titolo della legge 65/1963, si riferiscono semplicemente alla indicazione e precisazione della **località** in cui il produttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comportano per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo". La legge 59/1963 non precisava se itinerante o meno ma chiedeva nella domanda da inoltrare al Sindaco del comune ove si intendeva esercitare di precisare "...dei modi in cui si intende effettuarla se permanentemente o meno, e se in posti stabiliti dalla autorità comunale in maniera che in ogni caso sia possibile l'individuazione del luogo di vendita." Il D.Lgs. 228 non ha fatto che confermare quanto già previsto allora dalla legge 59/1963.

Da ultimo, il 20 dicembre 2005, la Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi del Ministero delle Attività Produttive - Ufficio D2 – Disciplina Commercio, ha emanato la nota n. 11431, in risposta ad un quesito del Comune di Potenza dissenziente dall'interpretazione fornita dall'Anci in tema di "vendita diretta a cielo aperto"

" (...) Relativamente alle possibili modalità di vendita, il decreto n. 228/2001 istituisce che le aziende agricole, ove intendano effettuare la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, devono comunicarla al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (cfr. art. 4, comma 2), e può essere effet-

tuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. **Nel caso in cui non si tratti di vendita da svolgersi in forma itinerante**, occorre fare riferimento al comma 4 dell'art. 4 del decreto che recita: "Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

Ad avviso della scrivente il predetto comma 4 si limita a sancire che, in caso di vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, occorre indirizzare la comunicazione al Sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e che per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In conseguenza delle richiamate disposizioni, dall'entrata in vigore del decreto n.228/2001 i produttori agricoli, singoli od associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, con le seguenti modalità: su aree pubbliche, in forma itinerante o mediante l'utilizzo di un posteggio, oppure su aree private, ma in locali aperti al pubblico.

Il disposto di cui all'art. 4, comma 4 del citato d.lgs. 228/01, non contempla, pertanto, la modalità di vendita per i produttori agricoli su aree private, effettuata su superfici all'aperto, prevedendo esclusivamente il commercio dei prodotti all'interno di appositi locali.

Se è vero, infatti, che il predetto art. 4 del d.lgs. n. 228 sancisce al comma 1 la possibilità di vendere su tutto il territorio nazionale, i successivi commi stabiliscono dettagliatamente i limiti entro i quali ne è consentito l'esercizio.

I commi 2 e 3 si riferiscono alle modalità per la commercializzazione in forma itinerante, stabilendo la necessità della comunicazione al comune ove ha sede l'impresa agricola.

Il comma 4 precisa, invece, che qualora si intenda effettuare la vendita al dettaglio non in forma itinerante o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata la comune in cui si intende esercitare la vendita.

La locuzione "non in forma itinerante su aree pubbliche" di cui al citato comma 4, infatti, sta ad indicare la fattispecie dell'attività, sempre su area pubblica, mediante però l'utilizzo di un posteggio e non potrebbe essere altrimenti, stante la circostanza che non può esistere attività su area privata disciplinabile come se si trattasse di area pubblica.

In tal senso, **la scrivente concorda con codesto Comune quando contesta l'interpretazione dell'ANCI che ha ammesso la possibilità di una modalità di vendita "a cielo aperto, su area privata".**

La conseguenza di una tale interpretazione, peraltro, determinerebbe la possibilità di intraprendere attività mercatali, su aree private, mediante semplice comunicazione al comune competente per territorio con gravi ed incontrollabili ripercussioni sul sistema di programmazione dell'attività commerciale, destabilizzando il corretto equilibrio tra le diverse forme distributive, sancite dalla disciplina nazionale e regionale."

CONSUMI

**La fiorentina”
consumo di
fiducia dei
La “qualità italiana”**



**fa crescere il
carne
consumatori nel -**

Il ritorno della fiorentina, intesa come sublime carne di manzo arrostita, e quindi la rinnovata fiducia dei consumatori buongustai per la carne bovina dopo la brutta parentesi panico da “mucca pazza”, hanno fatto ritornare positivi i consumi.

Rispetto al 2001, anno del divieto europeo di produrre e consumare “fiorentina”, le vendite di carne bovina sono in crescita del 2%.

Ciò, per merito della fiducia nei controlli su qualità e sicurezza (71% del campione di uno studio recente dell’Istituto Piepoli) e quella nei bovini allevati in Italia (81% degli intervistati).

Secondo la Coldiretti, i consumi di carne bovina sono aumentati del 15% in gennaio rispetto a dicembre, dopo la “riammissione” di capodanno della bistecca toscana con l’osso, il filetto e il controfiletto.

Quella bovina è sempre stata la carne più amata dagli italiani, superando il 50% quelli di maiale e del 35% quella di polli e tacchini.

ANSA

CLAUDIO ROTTI CONFERMATO PRESIDENTE AICE
“Strategie per rafforzare l'internazionalizzazione del sistema Italia: è sempre tempo di nuove sfide”

Nel 60° anniversario della creazione di Aice, l'associazione italiana commercio estero, si è tenuta a Milano il 31 marzo 2006 l'assemblea elettiva e una tavola rotonda sul futuro dell'internazionalizzazione del sistema Italia.

Claudio Rotti, presidente di Aice, confermato dall'assemblea per il prossimo quinquennio, ha ricordato i 60 anni di impegno associativo per rispondere alle esigenze di una base in mutamento costituita dalle più importanti piccole e medie trading companies italiane, che ebbero nel dopoguerra un ruolo fondamentale per la crescita della nostra economia sui mercati esteri, soprattutto su quelli più lontani e difficili (Unione Sovietica, Cina, Sud America, Asia, Africa).

Alla tavola rotonda dedicata alle strategie e agli strumenti per rafforzare l'internazionalizzazione del “sistema Italia”, sono intervenuti, oltre ai titolari e dirigenti delle imprese associate, il presidente dell'Ice, Umberto Vattani, il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e Bruno Ermolli, presidente della Promos.

Ha concluso i lavori il vice Ministro alle attività produttive con delega per il commercio estero, Adolfo Urso.

Nel suo intervento, il presidente di Aice Claudio Rotti, dopo aver dato lettura di un messaggio augurale del presidente dell'Unione e della Camera di Commercio Carlo Sangalli, impegnato nell'assemblea straordinaria della Confcommercio, ha ricordato le origini della associazione, nata nel 1946, a Milano, in una Italia che usciva da una terribile guerra distruttiva, per volontà di alcuni imprenditori di buona volontà e lungimiranza.

Inizialmente, ha ricordato Rotti, il volume principale degli affari trattati dalle imprese associate era concentrato soprattutto nell'importazione di merci e macchinari necessari per sopperire alla mancanza di produzioni nazionali.

Successivamente, con la ripresa della produzione industriale, le imprese associate, che nel frattempo erano aumentate notevolmente, iniziarono a esportare sui mercati esteri beni e prodotti italiani.

Nacque così, ha detto il presidente di Aice, “il processo di import-export del nostro Paese e sicuramente le aziende nostre associate ebbero un ruolo importante nel far conoscere il lavoro italiano nel mondo”.

Sono passati molti anni, il mondo è cambiato e credo sia questa una occasione, non solo per festeggiare i nostri 60 anni, ma soprattutto per fare il punto sul commercio estero dell'Italia e sua posizione in un mondo globalizzato commercialmente, rispetto anche alla posizione di altri paesi.

“Al di là delle problematiche legate anche al ritardo tecnologico del nostro sistema industriale, è questa una occasione per valutare quali sono le policies più appropriate e gli strumenti che dobbiamo adeguare per rafforzare la nostra posizione in campo internazionale, a fronte della crescita di competitività di paesi sempre più forti, come Cina, India e Brasile.

Il presidente Rotti ha sottolineato comunque il buon andamento del nostro export nel 2005.

“A questo buon andamento possiamo dire non sono estranee le nostre società di trading e, più in generale, le società commerciali nostre associate”.

Le proposte di Aice per incrementare l'internazionalizzazione delle nostre imprese

Il presidente Rotti ha sottolineato quindi diversi elementi, che sono il risultato di una indagine appena conclusa con la Camera di Commercio di Milano, avanzando alcune proposte di policies.

Tra i principali risultati dell'indagine, Rotti ha evidenziato i seguenti:

1. Un livello medio di internazionalizzazione delle imprese ancora relativamente basso. Il fatturato export è pari, in media, al 14% del totale.
2. Una cultura internazionale ancora non sufficientemente sviluppata. Poco interesse di ampliare il numero di Paesi verso cui esportare. Una buona parte di piccole imprese dichiara di non essere ancora pronta a forme di presenza più articolate, come la gestione di accordi con altre imprese estere in tema di distribuzione.
3. Il ridotto ricorso all'utilizzo di servizi professionali per l'export. Solo un quarto delle PMI interpellate si serve di servizi professionali per l'export, con punte del 40% per quelle di maggiori dimensioni. Tra queste imprese che utilizzato servizi per l'export, un terzo si avvale di associazione di categoria, un terzo di Camere di Commercio, meno di un terzo di società di consulenza private.
4. Le principali cause del mancato ricorso a società di export sono: *la volontà di sviluppare e/o mantenere rapporti diretti con la propria clientela; le commissioni giudicate troppo elevate richieste dalle trading; l'opinione secondo cui le società di trading siano interessate unicamente a imprese in grado di garantire elevati volumi d'affari.* Esistono, dunque, numerosi fattori che si frappongono a u maggior utilizzo delle società di trading da parte delle imprese manifatturiere.
5. La mancanza di strategie da parte di molte PMI.

In conclusione, ha ricordato Rotti, risulta dall'indagine che in Italia un numero importante di PMI esporta in un solo mercato o in due mercati, e spesso in un mercato vende a un solo cliente.

Si determina quindi un circolo vizioso di non crescita e di bassa crescita per entrambe le categorie di imprese.

L'assemblea generale elettiva dell'Aice tenutasi successivamente alla tavola rotonda ha provveduto a rinnovare le cariche sociali direttive.

Claudio Rotti è stato confermato all'unanimità Presidente.



DALLA III CONFERENZA NAZIONALE SUL COMMERCIO CON L'ESTERO LE ESIGENZE DELLE IMPRESE PER DIFENDERE E PROMUOVERE IL "MADE IN ITALY" NEL MONDO.

Si è tenuta il 26 gennaio, presso il nuovo quartiere espositivo di FieraMilano a Rho, la III Conferenza Nazionale sul Commercio con l'Estero.

Organizzata dal Ministero delle Attività Produttive e sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, la Conferenza, che era stata preceduta dalla Convention dei direttori delle sedi dell'ICE in Italia e all'estero, dei responsabili degli uffici dell'Enit e dei rappresentanti delle Camere di Commercio italiane all'estero, ha avuto come motivo conduttore l'andamento del made in Italy sui mercati internazionali e le politiche di internazionalizzazione delle imprese.

Largamente rappresentate le istituzioni, sia locali che nazionali con il Sindaco di Milano Albertini e quello di Rho, Paola Pessina, l'assessore Roberto Predolin, il presidente di FieraMilano SpA, Perini, il presidente della Regione Lombardia, Formigoni, il presidente di UnionCamere Carlo Sangalli, il vice-ministro Adolfo Urso, il ministro degli Affari Esteri, Gianfranco Fini e il ministro delle Attività Produttive, Claudio Scajola, che ha portato il saluto e l'augurio sempre ottimistico del Presidente del Consiglio, Berlusconi, e che ha chiuso i lavori con un invito a puntare sulla qualità per valorizzare il nostro marchio.

I "tecnici": Umberto Vattani, presidente dell'ICE, Giancarlo Lanna, presidente Simest, Riccardo Gallo, presidente Ipi e Ignazio Angeloni, presidente Sace.

Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Confindustria, rappresentava idealmente e fisicamente gli imprenditori italiani, due dei quali, il marchese Vittorio Frescobaldi e Laura Biagiotti, hanno portato la testimonianza di due imprese italiane che hanno saputo far crescere e consolidare il made in Italy nel mondo.

LUCA CORDERO DI MONTEZEMOLO: MARCHIO D'ORIGINE, PROMOZIONI ALL'ESTERO E SUPPORTI ALLE IMPRESE.

Intenso e propositivo l'intervento del presidente della Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, che ha voluto subito chiarire, a proposito della concorrenza asiatica, che *"essere per il libero scambio non vuol dire accettare soprusi. Non vogliamo protezione, chiediamo al Governo di tutelare e difendere il made in Italy in ogni parte del mondo"*.

Occorre stabilire obiettivi e priorità, secondo il presidente di Confindustria: in primis, un marchio d'origine per le promozioni internazionali.

"Siamo piccole imprese" – ha detto Corsero di Montezemolo - "e un supporto dello Stato ci è indispensabile. Come possiamo chiedere a imprese con 5 o 6 dipendenti di andare sole sui mercati della Cina, dell'India o del Brasile? Ci serve una rinnovata attenzione nelle Finanziarie, abbiamo bisogno di aiuti alla promozione. Si stanno incrementando rapporti con l'India, la Cina, il Brasile, che 2 o 3 anni fa non c'erano, ma la presenza delle nostre imprese su questi nuovi mercati è ancora caotica e senza risorse adeguate. Diventano fondamentali meccanismi di promozione ben studiati e supportati. Un marchio d'origine è indispensabile per difendere il made in Italy."

Ma non si sente il bisogno di nuovi enti: secondo Montezemolo, l'ICE deve essere riformato in senso privatistico, cioè con consulenti privati.

"Abbiamo bisogno di meritocrazia, di premiare i migliori. E di tornare a concentrarci su poche, chiare priorità".

GIANFRANCO FINI: LA CRISI COMPETITIVA NON E' COLPA DEL GOVERNO O SI REMA TUTTI NELLA STESSA DIREZIONE O SI RISCHIA

Il vice-presidente Gianfranco Fini, rispondendo a Montezemolo, ha esordito riconoscendo che non si sono purtroppo avverate per intero, negli ultimi 5 anni, tutte le aspettative del Governo in materia economica.

“Non intendo invocare alibi” – ha detto Fini - “ma per onestà intellettuale va riconosciuto che quando la Cina entrò nei mercati, qualche anno fa, nessuno colse il pericolo competitivo e salutarono tutti la new entry senza valutarne le conseguenze”.

Dopo aver ricordato, e sottolineato, che la crisi competitiva non è imputabile al Governo e che non sarà merito del prossimo Governo, qualunque sia, se la ripresa ci sarà, Fini ha precisato che *“quando si chiede al Governo di intervenire per sciogliere i nodi critici e cronici della nostra economia commerciale con l'estero, non si può fingere di ignorare che un intervento serio non può prescindere dalle riforme in materia di lavoro interno, troppo ingessato, di ricerca e di università. Riforme che il Governo ha fatto, compresa quella, fortemente da me voluta, dell'ICE. Il problema dell'Italia è che siamo un Paese vecchio e che per evitare la fuga di cervelli giovani bisogna fare progetti a lunga scadenza e mettere a disposizione mezzi e strumenti delle imprese che vogliono crescere, consorzarsi, perché “piccolo” è bello soltanto in qualche caso, altrimenti è controproducente.”*

Ma alle imprese serve l'aiuto e il coordinamento delle istituzioni, ha ricordato il ministro con l'estero. E' finita l'epoca in cui gli imprenditori potevano andare in giro per il mondo, ignorando le istituzioni. Oggi non è più possibile farlo: o si rema tutti nella stessa direzione, oppure si rischia.

“Non per merito del Governo, ma del sistema Paese, siamo riconosciuti per l'eccellenza della qualità e per l'originalità dei nostri prodotti made in Italy.

Ma è sicuramente merito del Governo esser riusciti a imporre all'UE i marchi nazionali. Se le imprese plaudono, giustamente, alla nostra riforma del lavoro, non vedo come potrebbero scegliere un centro sinistra che vuole abolirla”.

LE TESTIMONIANZE DI DUE IMPRENDITORI ILLUSTRI: LAURA BIAGIOTTI E VITTORIO FRESCOBALDI.

Dopo la proiezione di un video che ha passato in rassegna l'attività dell'ICE a supporto delle imprese esportatrici e del Ministero per le Attività Produttive, con dichiarazioni di Claudio Scajola e di Umberto Vattani, concluso con un breve intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, concluso come al solito con il caratteristico “Viva l'Italia!”, due illustri imprenditori italiani, Laura Biagiotti e Vittorio Frescobaldi, hanno portato dal vivo qualche intensa esperienza.

Il marchese Frescobaldi, in particolare, ha ricordato che in futuro, assai più che in passato, sarà necessario essere propositivi. *“Fare qualità non basta, occorre farla percepire”.*

Vale a dire: produrre va bene, ma bisogna vendere, anche.

Le nostre aziende, si è chiesto Frescobaldi, sono strutturate per affrontare le sfide competitive? Una prima risposta è che occorre farle crescere.

E cosa possono fare, Governo e istituzioni, per agevolare questa crescita?

Agevolazioni per gli investimenti, equiparazione dei regimi fiscali, diverso trattamento per le aziende con capitale a bilancio e quelle di persona.

“E’ necessario” –ha detto Frescobaldi- “stare giorno e notte sui mercati con strumenti adeguati, fare progetti per sistemi commerciali. Il contributo dello Stato rappresenta qualcosa in più”.

Il sottosegretario Adolfo Urso, dal canto suo, che è poi quello governativo, ha ricordato quel che ha fatto il Governo, negli ultimi 12 mesi, per agevolare la presa sul mercato e la crescita delle imprese che esportano: prima di tutto ha riproposto, dopo 15 anni dalla prima edizione, la seconda e la terza Conferenza nazionale sul commercio con l'estero, che adesso sarà ripetuta ogni anno.

Poi:

- più sistema grazie alla legge 56/2005 sugli sportelli ICI all'estero
- più Italia con le norme antidelocalizzazione salvaguardate
- più tutela con le nuove norme anticontraffazione
- più regia al Governo con la riforma costituzionale sulle promozioni internazionali.

In Europa:

- Accordi con la Cina per la limitazione delle esportazioni in Europa
- Norma sulla etichettatura obbligatoria dei prodotti importati in Ue
- Modifiche delle procedure anti dumping ecc.

Per quanto riguarda le esportazioni, ha concluso Urso, andiamo meglio dei nostri partners Germania e Francia in valore e in volume, dal 2000 non perdiamo colpi.

E il nostro bilancio commerciale è in passivo solo per la forte negatività della bilancia energetica.

Abbiamo imparato, ha detto il ministro Scajola chiudendo i lavori della Conferenza, a essere più squadra: gli enti lavorano di più e meglio, al servizio delle imprese, il Ministero concede licenze più alla svelta, l' ICE funziona meglio, con più sedi e tecnici più preparati..

Occorre fare di più, tuttavia, fare sistema.

Per esportare, insieme ai prodotti eccellenti, anche i servizi del “sistema Italia”.

(S. Lolli)

